

Riflessioni sulla responsabilità degli amministratori in base alla riforma "Rordorf"

di Paolo Piscitello

Professore ordinario di Diritto commerciale

Facoltà di Giurisprudenza

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La responsabilità degli amministratori nella legge delega – 3. Legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità e sospensione della prescrizione – 4. La responsabilità degli amministratori nelle società di persone – 5. L'azione di responsabilità nelle società di persone – 6. Cenni conclusivi

1. Premessa

La tematica della responsabilità degli amministratori costituisce, come noto, uno degli aspetti più delicati della gestione delle procedure concorsuali ed il dibattito intorno alle principali questioni in materia è, ad oggi, ben lontano dall'essere sopito. Pertanto, merita di essere valutata positivamente la circostanza che, nel quadro del Progetto di riforma organica delle procedure predisposto dalla Commissione istituita dal Ministro della Giustizia con decreto del 24 febbraio 2015 (c.d. Commissione Rordorf), diverse disposizioni si riferiscano espressamente a tale argomento, rivelando la sensibilità dei redattori per una problematica di rilevante impatto applicativo.

Precisando che terrò presente il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017, vorrei soffermarmi su due questioni considerate dallo schema di legge delega: l'azione dei creditori sociali nelle S.r.l. e la responsabilità degli amministratori di società di persone.

2. La responsabilità degli amministratori nella legge delega

Con riferimento alla tematica della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, il disegno di legge delega statuisce che il Governo debba prevedere *«la legittimazione del curatore a promuovere o a proseguire: a) per le società di capitali e per le società cooperative, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice*

civile» (art. 7, comma 5).

Al riguardo, la Relazione della Commissione Rordorf chiarisce che, essendo stato dibattuto se, successivamente alla riforma delle società di capitali, i creditori sociali continuino ad essere legittimati ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di S.r.L. appare opportuno «*prevedere un'esplicita disposizione normativa idonea a far cessare ogni residua incertezza*».

Come noto, la regolamentazione delle S.r.L., introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6, si limita a prevedere che gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti della società (art. 2476, comma 1, c.c.) nonché verso i soci o i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori (art. 2476, comma 6, c.c.). Si tratta di disciplina che si ispira alle previsioni dell'ordinamento tedesco, in cui il § 43 del *GmbHG* prevede un modello normativo fondato sul riconoscimento della legittimazione ad esercitare l'azione di responsabilità alla società e non ai singoli creditori, che non muta in caso di apertura di una procedura concorsuale, in cui l'*Insolvenzverwalter* può esercitare la sola azione spettante alla società in *bonis*.

Di fronte a tale quadro normativo, all'indomani della riforma delle società di capitali del 2003, la questione della permanenza dell'azione dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di S.r.L. ha immediatamente sollevato l'attenzione delle Corti e degli studiosi, tenuto conto anche dei rilevanti risvolti applicativi.

Per un verso, si è rilevato come la scelta di eliminare tale istituto per le S.r.L. risulti confermata dalla circostanza che il disposto dell'art. 2476 c.c. preveda solo la legittimazione di ciascun socio a far valere la responsabilità degli amministratori, o quella dei singoli soci o terzi che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli stessi (Trib. Milano, 25 gennaio 2006, in *Società*, 2007, 320; Trib. Milano, 27 febbraio 2008, in *RDS*, 2009, 780). Nella stessa direzione, è stata sostenuta l'impossibilità di estendere la disciplina della responsabilità degli amministratori di S.p.A. (art. 2394 c.c.) nei confronti dei creditori sociali alle S.r.L., dato che le norme in materia di società per azioni non

sarebbero applicabili alle società a responsabilità limitata in assenza di un espresso richiamo (ABETE, 12; ROCCO DI TORREPADULA, 1470; vedi altresì, nel quadro di più ampie e meditate considerazioni, ANGELICI, 1236).

Da altro angolo visuale, è stata più volte affermata l'estensione analogica alle società a responsabilità limitata del contenuto precettivo dell'art. 2394 c.c., là dove statuisce che i creditori di società per azioni possano agire nei confronti degli amministratori per aver cagionato una diminuzione del patrimonio sociale (tra le altre, Trib. Roma 23 febbraio 2009, in *Società*, 2010, 97; Trib. Milano, 18 gennaio 2011, in *Giur. comm.*, 2012, II, 391). In tale prospettiva, l'applicazione delle regole della S.p.A. viene giustificata in forza della considerazione che tale azione rappresenta il necessario contrappeso della responsabilità limitata dei soci (tra le altre, Trib. Roma, 17 dicembre 2008, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, II, 483; Trib. Napoli, 11 gennaio 2011, in *Società*, 2011, 507).

La permanenza dell'azione dei creditori sociali è stata affermata dalla Corte di Cassazione nel 2010 (Cass., 21 luglio 2010, n.17121). In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimazione del curatore fallimentare in base al contenuto precettivo dell'art. 146, comma 2, lett. a), legge fall., nel testo introdotto dall'art. 130 del d.lgs., 9 gennaio 2006, n.5, là dove prevede che sono esercitate dal curatore le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo, dei direttori generali e liquidatori.

La presa di posizione della Suprema Corte non ha, tuttavia, sopito il dibattito sugli itinerari interpretativi da percorrere di fronte al silenzio normativo. La giurisprudenza di merito ha, infatti, continuato a negare la responsabilità degli amministratori e dei sindaci di S.r.L. verso i creditori sociali, escludendo sia l'estensione analogica dell'art. 2394 c.c., che la possibilità di far ricorso alle regole generali sull'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sul presupposto che l'assenza di un'esplicita disciplina non costituisce una lacuna, ma piuttosto il frutto di un disegno consapevole diretto a staccare il modello tipologico delle S.r.L. da quello delle società azionarie (Trib. Torino, 8 giugno 2011, in *Giur. it.*, 2012, 332). Né sono mancati contributi in cui, al termine di approfondite ricostruzioni, è stata

sostenuta la soluzione negativa (BRIZZI, 175 ss.; vedi, inoltre, SERAFINI, 195 ss.).

A ben vedere, non pochi argomenti, già alla luce del quadro normativo vigente, inducono a propendere a favore della possibilità di riconoscere la responsabilità degli amministratori di S.r.L. nei confronti dei creditori sociali; si tratta di elementi che considerati unitariamente possono, tuttavia, assumere un ruolo rilevante per la soluzione della questione (in questo ordine di idee, tra gli altri, ABRIANI, 378; BRIOLINI, 769 ss.; CAGNASSO, 266; GUIZZI, 250; M. RESCIGNO, 708; TETI, 663; ZANARONE, 1099).

Nella prospettiva dischiusa, è, in primo luogo, significativo il contenuto precettivo dell'art. 2497 c.c., che riconosce ai creditori della S.r.L. appartenente ad un gruppo la possibilità di agire verso chiunque abbia preso parte al fatto lesivo e, quindi, anche nei confronti degli amministratori della società sottoposta a direzione e coordinamento (in questo ordine di idee, MOZZARELLI, 180 ss.). La soluzione negativa realizzerebbe, infatti, un'inammissibile disparità di trattamento tra i creditori di una S.r.L. che fa parte di un gruppo, legittimati ad agire contro gli amministratori, e quelli di una S.r.L. monade, cui tale possibilità sarebbe negata.

Ugualmente rilevanti sono i dati che emergono dalle norme che regolano lo scioglimento delle società di capitali, in cui il conflitto tra gli interessi dei diversi soggetti coinvolti assume particolare delicatezza. Dall'analisi di tale disciplina, traspare una costante considerazione della posizione dei creditori sociali e della relativa responsabilità degli amministratori. Rilevanti, in questa prospettiva, sembrano la prescrizione secondo cui gli amministratori che, in presenza di una causa di scioglimento, hanno ritardato o ommesso di procedere all'accertamento "senza indugio" della stessa, sono responsabili per i danni arrecati ai creditori (art. 2485, comma 1, c.c.) ed il disposto dell'art. 2486 c.c., là dove considera gli amministratori che abbiano compiuto, dopo lo scioglimento della società, atti non finalizzati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale responsabili per i danni cagionati ai creditori. Tale regolamentazione costituisce, in vero, la conferma di come non appaia convincente una prospettiva di indagine volta ad escludere la responsabilità degli amministratori di S.r.L., valorizzando le

lacune della disciplina o gli eventuali tratti personalistici della S.r.L. risultanti dalla riforma. Piuttosto, è significativo che il legislatore, nella regolamentazione dello scioglimento, consideri in maniera unitaria le società di capitali, in modo da escludere un ingiustificato trattamento privilegiato degli amministratori di S.r.L. ed evitare disparità rispetto alle altre società con soci a responsabilità limitata.

D'altro canto, argomenti a favore della soluzione positiva possono desumersi dalla circostanza che l'azione dei creditori sociali sembra costituire espressione della regola che consente di invocare ex art. 2043 c.c. la responsabilità patrimoniale di chi, con il proprio comportamento, abbia arrecato pregiudizio al valore del credito. La stessa disciplina dell'istituto nelle S.p.A. (art. 2394 c.c.) può essere configurata come manifestazione di tale principio, che consente di sanzionare la lesione del credito da parte di terzi. In questa prospettiva, il danno ingiusto può essere colto nella lesione dell'aspettativa di prestazione dei creditori sociali, che confidano di soddisfarsi sul patrimonio della società depauperato a causa della *mala gestio* (in questi termini, Giul. SCOGNAMIGLIO, 414 ss.; vedi, inoltre, FABIANI, 84 ss.).

3. Legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità e sospensione della prescrizione

Le considerazioni svolte mostrano come, già in base al quadro normativo vigente, possa riconoscersi la legittimazione dei creditori sociali e conseguentemente del curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di S.r.L.; tuttavia, l'espressa previsione da parte del disegno di legge delega appare apprezzabile e dovrebbe consentire di risolvere definitivamente la questione.

Né può trascurarsi che l'esercizio della delega può essere l'occasione per risolvere alcuni problemi ancora aperti. È noto che una delle principali conseguenze del riconoscimento della legittimazione al curatore del fallimento ad esercitare l'azione dei creditori sociali nelle S.r.L. è nella diversa decorrenza del termine di prescrizione rispetto all'azione sociale di responsabilità; mentre, per

quest'ultima, il *dies a quo* della prescrizione può essere rinvenuto nella cessazione dalla carica, nell'azione dei creditori sociali il termine inizia a computarsi dalla manifestazione dell'insufficienza patrimoniale, che può coincidere o meno con la dichiarazione di fallimento (vedi, in questo senso, tra le altre, Cass., 18 gennaio 2005, n.941; Cass., 17 gennaio 2012, n.621).

In vero, potrebbe essere opportuno che il legislatore delegato intervenga, precisando i criteri in base ai quali si deve ritenere che i creditori siano in grado di conoscere l'insufficienza patrimoniale della società fallita nonché i rapporti tra tale nozione ed i dati di bilancio (ad esempio, nel caso in cui esistono immobili, iscritti in bilancio al costo storico, il patrimonio netto negativo può non coincidere con l'insufficienza patrimoniale). Si tratta di principi ribaditi, di recente, dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., 4 dicembre 2015, n.24715), ma che tuttavia, per il rilievo applicativo, meriterebbero un'espressa menzione da parte del legislatore.

L'emanazione della legislazione delegata potrebbe essere altresì l'occasione per precisare i confini dell'istituto della sospensione della prescrizione tra le persone giuridiche ed i loro amministratori per le azioni di responsabilità contro di essi (art. 2941, n.7, c.c.).

Per un verso, sarebbe opportuno chiarire se, nell'ipotesi in cui, in seguito alla liquidazione della società, la stessa persona senza soluzione di continuità abbandoni la posizione di amministratore per assumere quella di liquidatore continui ad operare la sospensione della prescrizione (in senso positivo, in giurisprudenza, Trib. Napoli, 18 giugno 2012, in *RDS*, 2013, 540, con nota di MAROBBIO). Per altro verso, merita di essere espressamente regolato il termine del decorso della prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei membri del collegio sindacale, stabilendo se la sospensione ex art. 2941, n.7), c.c. sia applicabile anche in tale ipotesi. Al riguardo, non sono mancate opinioni che, facendo leva sulla circostanza che l'art. 2407, comma 3, c.c., nel disciplinare la responsabilità dei sindaci, richiama l'art. 2393, comma 4, c.c., là dove prevede che l'azione di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione

dell'amministratore dalla carica, hanno rilevato come la problematica dell'applicazione della sospensione di cui all'art. 2941, n.7), c.c. ai sindaci sia di fatto superata. Ed invero, la nuova disciplina comporterebbe che, anche per le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo di controllo, il termine di prescrizione cominci a decorrere dalla data di cessazione dalla carica, equiparando la posizione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo (in questa direzione, BUSSOLETTI, 312 ss.; CALVOSA; 947; FRANZONI, 535).

Tuttavia, la giurisprudenza prevalente, in forza del carattere eccezionale e tassativo delle ipotesi di sospensione, esclude che la disciplina prevista per gli amministratori (art. 2941, n.7, c.c.) si estenda anche alle azioni di responsabilità contro i membri del collegio sindacale (in questa direzione, Cass., 12 giugno 2007, n.13765; Trib. Catania, 28 maggio 2012, in *Vita not.*, 2012, 834). Anche, sotto tale profilo, la legislazione delegata può fare chiarezza su di un aspetto di rilevante interesse applicativo e superare una disarmonia esistente nella disciplina delle azioni di responsabilità contro gli amministratori ed i sindaci.

4. La responsabilità degli amministratori nelle società di persone

Il secondo argomento in ordine al quale vorrei svolgere alcune brevi considerazioni è quello della responsabilità degli amministratori di società di persone. Al riguardo, l'art. 7, comma 5, lett. c), del disegno di legge delega attribuisce alla legislazione delegata il compito prevedere la legittimazione del curatore a promuovere (o a proseguire) l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.

Le azioni di responsabilità nelle società di persone hanno, sino ad ora, assunto rilievo nelle società in *bonis*, nel quadro degli aspri conflitti che spesso si sviluppano tra i soci delle stesse, ed il problema principale in materia è stato quello dell'individuazione dei soggetti legittimati ad agire. In particolare, è controverso se l'esercizio dell'azione di responsabilità spetti ai soli rappresentanti legali, come sostenuto dalla giurisprudenza prevalente (tra le altre, Cass., 10

marzo 1992, n.2872; Cass., 25 luglio 2007, n.16416), o anche ai singoli soci ancorché estranei all'amministrazione (in questa direzione, DI CHIO, 98 s.; G. FERRI sr., 178; GALGANO, *Le società*, 271; GHIDINI, 430; A.M. PERRINO, 3161; PISANI, 104). Soluzione quest'ultima che sembra essere corroborata dal contenuto precettivo dell'art. 2476, comma 3, c.c., nel testo introdotto dalla disciplina della riforma delle società di capitali, là dove espressamente prevede l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di S.r.L. da parte del singolo socio (D'ANGELO, 443; MONTEVERDE, 486) ed avrebbe il pregio di evitare la necessità di procedere alla revoca per giusta causa ed alla nomina di un nuovo amministratore prima di iniziare l'azione risarcitoria (COTTINO - WEIGMANN, 150).

La recente evoluzione della disciplina del fallimento delle società di persone lascia, invece, prevedere un incremento delle azioni nei confronti degli amministratori di tali società anche da parte delle procedure concorsuali che, sino ad oggi, sono state rese inutili dall'estensione automatica ai soci amministratori del fallimento della società. Ed invero, la riforma della legge fallimentare del 2006 ha precisato che l'estensione della procedura al socio illimitatamente responsabile non può essere effettuata decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le relative formalità pubblicitarie ed è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata (art. 147, comma 2, legge fall., nel testo introdotto dal d.lgs., 9 gennaio 2006, n.5). È agevole rilevare come l'espressa limitazione temporale dell'estensione del fallimento renda concrete le ipotesi in cui la procedura concorsuale non può essere estesa al socio che ha gestito la società nel periodo anteriore all'apertura della procedura concorsuale e, di conseguenza, più probabili azioni di responsabilità nei confronti di ex soci amministratori, comportando un aumento dell'interesse per la relativa tematica. Alla luce di tali considerazioni, appare apprezzabile la previsione del disegno di legge delega, con cui si demanda al legislatore delegato di prevedere per le società di persone la legittimazione del

curatore a promuovere o a proseguire l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore al quale non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale e, nel contempo, diviene necessario chiarire i dubbi che ancora permangono in materia.

La lettura della Relazione al disegno di legge mostra come la Commissione abbia discusso l'eventualità di rivedere l'istituto dell'estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili palesi e occulti di società di persone, ma abbia optato per non intervenire nella regolamentazione di una materia delicata e sulla quale si sono formati consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Alla luce di tale scelta di fondo, non ci si può, tuttavia, esimere dal rilevare che l'esercizio dell'azione di responsabilità potrebbe consentire un equo contemperamento di interessi anche in altre fattispecie come le ipotesi in cui l'accomandante si ingerisce nell'amministrazione della società. In proposito, è noto che la giurisprudenza consolidata afferma che la violazione del divieto di immistione e la conseguente assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali comportano anche l'estensione dell'eventuale fallimento della società all'accomandante (da ultime, Cass., 6 novembre 2014, n.23651; Cass., 8 maggio 2015, n.9398). Si tratta, a mio avviso, di conclusione che merita di essere riveditata alla luce del contenuto precettivo dell'art. 147 legge fall., così come modificato dal d.lgs. n.5/2006. Ed invero, l'espressa esclusione delle società per azioni ed a responsabilità limitata dalle società in cui è previsto il fallimento dei soci illimitatamente responsabili sembra essere indice della volontà del legislatore di limitare l'estensione della procedura ai soci *istituzionalmente a responsabilità illimitata* e non a coloro che divengono tali in seguito ad avvenimenti successivi. Inoltre, appare significativo che, almeno nell'ipotesi di violazione del divieto di immistione, il quale inibisce all'accomandante di compiere atti di amministrazione e di trattare o concludere affari della società, la responsabilità illimitata di costui assume carattere sanzionatorio analogamente a quanto avviene per i soci unici di S.p.A. e di S.r.L., per i quali il nuovo testo dell'art. 147 legge fall. esclude testualmente l'estensione della procedura.

Nella prospettiva illustrata, l'esercizio dell'azione di responsabilità, affiancandosi alle sanzioni previste per l'accomandante che si ingerisce nella gestione (art. 2320, comma 1, c.c.), potrebbe consentire un'efficace regolamentazione degli interessi coinvolti, qualora si ritenga di escludere l'estensione della procedura concorsuale.

Sotto altro profilo, non sembra azzardato rilevare che se il legislatore delegato recepirà pedissequamente siffatta previsione, là dove afferma la legittimazione del curatore ad esperire l'azione sociale di responsabilità nei confronti del *socio amministratore* cui non sia stata estesa la procedura di amministrazione giudiziale, risulterà probabilmente risolta in senso negativo la tormentata problematica dell'ammissibilità della nomina di un amministratore estraneo nelle società di persone (per lo stato del relativo dibattito, PISCITELLO, 42 s., ove ulteriori riferimenti). Ed invero, risulta poco plausibile che si sia voluto affermare la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei soli soci amministratori ed escluderla quando l'amministratore sia un soggetto estraneo alla compagine sociale.

La Relazione della Commissione non offre indicazioni in merito alla volontà di intervenire su siffatta questione, aderendo all'orientamento che nega l'ammissibilità della nomina di un estraneo amministratore (tra gli altri, DI SABATO, 163; e già, GALGANO, *Degli amministratori*, 89 ss.). Non ci si può, tuttavia, esimere dal rilevare come non solo una tale conclusione appaia in contraddizione con i risultati cui è da tempo pervenuta la dottrina prevalente (*ex multis*, G.F. CAMPOBASSO, 97 s.; LIBONATI, 464; MINERVINI, 248 ss.; SPADA, 357 ss.), ma possa rappresentare un ostacolo all'attribuzione della gestione dell'impresa a *managers* professionisti che, in alcuni casi (giovane età dei soci, particolare complessità del settore di attività dell'impresa, crisi, disaccordi tra i soci ecc.), costituisce un utile strumento per superare difficoltà gestionali o situazioni di *impasse*.

5. L'azione di responsabilità nelle società di persone

Anche per quanto riguarda la disciplina dell'azione di responsabilità nelle

società di persone, i margini di un eventuale intervento del legislatore delegato, tenuto conto del testo del disegno di legge, si presentano ristretti. Nella consapevolezza che una siffatta iniziativa potrebbe eccedere i limiti della delega, non è probabilmente superfluo segnalare che, analogamente a quanto si è messo in luce per le società a responsabilità limitata, sarebbe auspicabile una revisione delle norme sulla decorrenza dei termini di prescrizione.

In proposito, da un lato, la responsabilità illimitata dei soci amministratori per le obbligazioni sociali rende sostanzialmente inutile la previsione dell'azione dei creditori sociali; dall'altro, non può sottovalutarsi la circostanza che la mancata disciplina di tale azione incide, in maniera pregnante, sul regime normativo del decorso della prescrizione, indebolendo la posizione del curatore e la conseguente tutela dei creditori concorsuali.

È ben vero che la Corte costituzionale ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n.7, c.c., nella parte in cui non prevedeva la sospensione della prescrizione tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (Corte cost., 24 luglio 1998, n.322), risolvendo una questione di notevole rilievo applicativo. Tuttavia, l'assetto normativo prefigurato dal disegno di legge delega sembra necessariamente far coincidere il decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità con il momento dell'abbandono della carica, rischiando di compromettere le possibilità di esercizio dell'azione nei confronti di tutti i soggetti responsabili della *mala gestio*. Ne consegue che sarebbe ragionevole prevedere che la prescrizione inizi a computarsi alternativamente dal termine più recente tra l'abbandono della carica e la manifestazione dell'insufficienza patrimoniale della società, realizzando, in tal modo, una sostanziale equiparazione del decorso di tali termini nei confronti degli amministratori di società di persone e di capitali, al fine di escludere una disparità di trattamento priva di giustificazione. Infine, sarebbe probabilmente opportuno regolare espressamente la responsabilità anche degli amministratori di fatto, in modo da consentire l'esperimento di azioni risarcitorie anche nei confronti di chi,

indipendentemente da un atto di nomina, si sia ingerito nella gestione della società.

6. Cenni conclusivi

Vorrei concludere rilevando che il disegno di legge delega si lascia apprezzare per aver superato una visione settoriale della crisi dell'impresa, che ha, sino ad ora, caratterizzato i numerosi interventi normativi in materia, tenendo nelle debite considerazioni il ruolo della disciplina societaria nella relativa regolamentazione e, in particolare, di quel complesso di norme designato, con felice espressione lessicale, *diritto societario della crisi*. Siffatta meritevole attenzione induce a sperare che l'emanazione della legislazione delegata possa segnare la fine degli interventi alluvionali sulla disciplina della crisi d'impresa che hanno caratterizzato gli ultimi dieci anni, lasciando alla dottrina ed alla giurisprudenza il compito di chiarire e risolvere le problematiche non affrontate dal legislatore.

Nota bibliografica

I riferimenti sono alle seguenti opere:

ABETE, *La responsabilità degli organi di gestione, liquidazione e controllo nella riforma della legge fallimentare*, in *Fallimento*, 2006, 12; ABRIANI, *Commento all'art. 2476*, in *Codice commentato delle S.r.L.*, diretto da Benazzo e Patriarca, Torino, 2006, 378; ANGELICI, *Note sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2007, 1217; BRIOLINI, *La responsabilità degli amministratori di S.r.L.*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, 769; BRIZZI, *Doveri degli amministratori e tutela di creditori nel diritto societario della crisi*, Torino, 2015; BUSSOLETTI, *Le nuove norme del codice civile in tema di processo societario*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 311; CAGNASSO, *Le società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, V, Padova, 2007; CALVOSA, *La prescrizione dell'azione sociale di responsabilità*, in *Società, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa*, diretto da M. Campobasso - Cariello - Di Cataldo - Guerrera - Sciarrone Alibrandi, II, Milanofiori Assago, 2014, 935; CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale*, II, *Diritto delle società*⁹, a cura di M. Campobasso, Torino, 2015; COTTINO - WEIGMANN, *Le società di persone*, in COTTINO - SARALE - WEIGMANN, *Società di persone e consorzi*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, III, Padova, 2004; D'ANGELO, *La responsabilità degli amministratori di società di persone alla luce della riforma delle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2009, II, 443 ss.; DI CHIO, *L'azione sociale di responsabilità nelle società personali: legittimazione del singolo socio ad*

esperirla?, in *Giur. comm.*, 1981, II, 89 ss.; DI SABATO, *Società in generale. Società di persone*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato*, diretto da P. Perlingieri, V, 4, Napoli, 2004; FABIANI, *L'azione di responsabilità dei creditori sociali e le altre azioni sostitutive*, Milano, 2015; FRANZONI, *Della società per azioni. Disposizioni generali. Degli amministratori (art. 2380-2396)*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 2008; FERRI GIUSEPPE sr., *Delle società*³, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1981; GALGANO, *Degli amministratori di società personali*, Padova, 1963; GALGANO, *Le società in genere. Le società di persone*³, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni* continuato da P. Schlesinger, Milano, 2007; GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1956; GUIZZI, *Responsabilità degli amministratori e insolvenza. Spunti per una comparazione tra esperienza giuridica italiana e spagnola*, in *Riv. dir. imp.*, 2005, 250; LIBONATI, *L'amministratore non socio di società in nome collettivo*, in *Riv. dir. comm.*, 1965, I, 426; MAROBBIO, *Successione dell'amministratore nelle funzioni di liquidatore e sospensione della prescrizione*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, 546; MINERVINI, *In tema di esclusione del socio amministratore unico di collettiva*, in *Dir. giur.*, 1947, 248; MONTEVERDE, *Una nuova governance anche per le società di persone?*, in *Giur. it.*, 2010, 486; MOZZARELLI, *Responsabilità degli amministratori e tutela dei creditori nella S.r.L.*, Torino, 2007; PERRINO A.M., *Soggettività delle società di persone e responsabilità dell'amministratore*, in *Foro it.*, 2007, I, 3156; PISANI, *La s.n.c. Profili organizzativi*, in *Diritto commerciale*, a cura di M. Cian, Aggiornato alla legge 11 agosto 2014, n.116, II, Torino, 2014; PISCITELLO, *Passaggi generazionali e gestione dell'impresa nelle società di persone*, in *Riv. dir. soc.*, 2014, 36; RESCIGNO M., *Il problema dell'azione dei creditori*, in *S.r.L. Commentario dedicato a Giuseppe Benedetto Portale*, Milano, 2011, 708; ROCCO DI TORREPADULA, *La responsabilità degli amministratori nel fallimento della società a responsabilità limitata*, in *Fallimento*, 2006, 1470; SCOGNAMIGLIO Giul., *La responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali*, in MOSCO - REGOLI - RESCIGNO - Giul. SCOGNAMIGLIO, *L'amministrazione. La responsabilità gestoria*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da Ibba e Marasà, V, Padova, 2012, 390; SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974; SERAFINI, *Responsabilità degli amministratori e interessi protetti*, Milano, 2013; TETI, *La responsabilità degli amministratori di S.r.L.*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, III, Torino, 2007, 663; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, I, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2010.